



COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 28 del 16/02/2016

OGGETTO: Servizio di igiene urbana. - Presa d'atto del progetto.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore venti, nella sala delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) Serinelli Nicola
- 2) Nicolardi Maurizio
- 3) Capilunga Mauro
- 4) Ferrari Rossella
- 5) Greco Anna

Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe MONTANARO.
Il Presidente, esaurito il precedente punto all'ordine del giorno pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole.

Addì, 16/02/2016

Il Responsabile di Posizione
Ing. Daniele GRAVILI

REGOLARITA' CONTABILE: Parere Favorevole.

Addì, 16/02/2016

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che;

- il Comune di Torchiarolo attualmente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in ambito comunale per mezzo della Società " Reteservizi S.r.l." alla quale tale servizio è stato inizialmente affidato con contratto rep. N° 8 del 20.12.2011 e poi prorogato per effetto di successive ordinanze sindacale;
- la Legge regionale n. 24/2012 in attuazione della normativa nazionale e nell'ottica di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza, ha disciplinato l'erogazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati all'interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO);
- la pianificazione regionale poi, al fine di consentire una massimizzazione dei servizi e sulla scorta delle previsioni della medesima Legge regionale n. 24/2012, ha provveduto a definire i perimetri territoriali degli Ambiti di raccolta ottimale (ARO); perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- dunque, in virtù della Legge regionale n. 24/2012, a seguito della perimetrazione degli ARO, i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovranno essere forniti non più su base strettamente comunale bensì su base d'ambito ARO, per mezzo di un unico operatore economico individuato con apposita procedura ad evidenza pubblica;
- il Comune di Torchiarolo è compreso all'interno dell'ARO 2/BR, con Brindisi capofila e sede dell'Assemblea di ARO, insieme ai Comuni di Mesagne, San Pietro Vernotico, San Donaci, Cellino San Marco;
- L'ARO 2/BR ha maturato un ritardo relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'intero ambito di appartenenza e la Giunta Regionale ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 24/2012, nominando un Commissario *ad acta*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012, dalla data di entrata in vigore della medesima legge (24.08.2012) è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e questo Ente ha provveduto a garantire tali fondamentali servizi in ambito comunale avvalendosi dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
- da ultimo, questo Ente ha adottato l'ordinanza sindacale n. 82 del 24.11.2015, adottata ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, con cui si è ordinato all'attuale gestore dei servizi di proseguire gli stessi con continuità dal 24.11.2015 al 22.02.2016 salvo che vengano prima completate le procedure di gara per l'individuazione di altra ditta appaltatrice.

Considerato che;

- sussiste l'indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, investita di una questione in cui oggetto di approfondimento sono state proprio le problematiche scaturenti dal divieto per i Comuni pugliesi di indire nuove gare per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti (art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012), ritiene che tale divieto non deve essere considerato come operante sine die, bensì deve essere considerato cogente esclusivamente per i Comuni associati in ARO che hanno proceduto ad indire la gara o hanno avviato il procedimento per l'affidamento dell'intero servizio nei termini prescritti dalla legge (Deliberazione n. 17 del 12.11.2014);
- l'ANAC, inoltre, ha precisato che, nelle more dell'indizione della gara d'ambito, per il Comune facente parte dell'ARO ritardatario rispetto alle scadenze prefissate per la gestione unificata vi è la possibilità di affidare il servizio "*mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata, in caso d'aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale; ciò in presenza di una comunicazione preventiva alla Regione sulla necessità di affidare con urgenza il servizio a un nuovo gestore, selezionato con gara, e in assenza di un diniego espresso da parte della stessa*" (Deliberazione n. 21 del 12.11.2014);

- la posizione dell'ANAC prende le mosse dalla necessaria disapplicazione dell'art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012, inteso nel senso dell'imposizione di un divieto assoluto di indire gare sine die, in favore della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici;

- il Giudice amministrativo ha evidenziato che le norme di cui all'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. Puglia n. 24/2012, se non interpretate nei ristretti limiti di vietare ai Comuni di indire e aggiudicare gare solo a partire dall'effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto a livello d'ambito, si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, devono essere disapplicate, poiché *"durante il regime transitorio, così come prevede la normativa nazionale ai Comuni non può ritenersi sottratta la possibilità di indire gare pubbliche per l'individuazione del gestore del servizio di igiene urbana"* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282);

- il capitolato attuale non copre tutti i servizi e non dà la possibilità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata che rimane con percentuale basse (13%), al disotto della media regionale;

- sebbene siano state avviate le procedure di gara, la tempistica per l'avvio del nuovo servizio non è immediato;

Dato atto che

- il responsabile di P.O. 03 ha, con nota prot. 9871 del 11.11.2015, viste le problematiche scaturenti dal citato divieto di cui all'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012, ha provveduto a sollecitare la Regione Puglia affinché fossero fornite delucidazioni in merito ai provvedimenti da adottare per la gestione dei rifiuti in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure di affidamento d'ambito;

- il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota di riscontro prot. 5087 del 12.06.2015, oltre a precisare che l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ricade nelle funzioni fondamentali dei Comuni, ha segnalato a questa A.C. l'indirizzo dell'ANAC, così come sopra riportato;

- anche il Giudice amministrativo ritiene sussistente tale competenza per l'Amministrazione comunale, avendo affermato che *" i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. Durante il regime transitorio, quindi, in base alla legislazione nazionale, i Comuni non sono privati del potere di organizzare il servizio di igiene urbana in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità "* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282);

- il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 3177 del 26.03.2015, indirizzata ai Comuni pugliesi, nell'invitare quest'ultimi alla scrupolosa osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e della disciplina regionale nella specifica materia, ha segnalato il sopra richiamato indirizzo espresso dall'ANAC, secondo il quale il divieto di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24/2012 per i Comuni di indire nuove gare per l'affidamento dei servizi in oggetto per i rispettivo territorio comunale di pertinenza deve ritenersi operante nel caso in cui i Comuni ricadenti nel medesimo ARO procedano ad indire la gara o avviino il procedimento per l'affidamento dell'intero servizio su base d'ambito nei termini e nelle forme di legge, *"ciò al fine di evitare l'affidamento contemporaneo del medesimo servizio in favore di diversi gestori, a condizioni non omogenee, da parte dei comuni del medesimo ambito territoriale di raccolta "* (Deliberazione ANAC n. 21 del 12.11.2014);

- oggi non è pervenuto a questa Amministrazione da parte della Regione Puglia un diniego espresso circa l'affidamento da parte di questa Amministrazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, relativamente al territorio comunale, mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, nelle more dell'affidamento al gestore unico d'ambito;

- sussiste l'estrema urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili per questa Stazione appaltante, rappresentati dal fatto che alla data imminente di scadenza del periodo di gestione dei servizi in oggetto da parte dell'attuale gestore (30.06.2016) non saranno legittimamente utilizzabili, per i motivi sopra esposti, differenti modalità di affidamento e che soltanto a partire dalla data di

deposito delle sopra citate Delibere ANAC (25 e 27 novembre 2014) e della sentenza del T.A.R. Puglia (30.10.2014) si è appreso l'indirizzo dell'ANAC in funzione di Vigilanza e della giurisprudenza amministrativa, le quali ritengono necessario disapplicare l'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012;

- vista l'imminente scadenza del periodo di attuale gestione, la procedura per il nuovo affidamento non sarebbe compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione del bando di gara;

- sussistono i presupposti per l'avvio di una procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006;

- nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, si ritiene opportuno, comunque, far precedere tale procedura dall'esperienza di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto;

- il contratto di appalto di affidamento dei servizi in oggetto dovrà contenere, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, confermate dalla Regione Puglia con la citata nota prot. n. 1845 del 17.02.2015, apposita clausola di risoluzione anticipata espressa in caso di avvio della gestione dei medesimi servizi da parte dei Comuni dell'ARO 2/BR in forma associata ovvero di qualsiasi altro organo sovra comunale;

Vista la del. di G.C. n° 9 del 16.02.2016 con la quale si davano le seguenti direttive:

- avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in riferimento al territorio comunale di Torchiarolo, tramite procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006;

- durata di un anno dovrà essere inserita, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, apposita clausola risolutiva espressa secondo la quale il medesimo contratto avrà termine prima della scadenza ivi pattuita nel caso di avvio del medesimo servizio da parte dei Comuni dell'ARO 2/BR;

3. incarico al responsabile dell'UTC per la predisposizione di capitolato tecnico prestazionale e i successivi provvedimenti di competenza.

Considerato che

il Responsabile di P.O. 03 ha predisposto per il servizio di igiene urbana i seguenti atti:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Relazione Generale;
- Disciplinare di disinfezione;
- Quadro economico;
- Duvri

Dato atto, inoltre,

- che il Capitolato Tecnico Prestazionale, da porre a base di gara, tiene conto di ulteriori servizi per migliorare la percentuale di differenziata;

Ritenuto

- pertanto, per le motivazioni sopra esposte, necessario continuare a garantire il fondamentale ed obbligatorio servizio di gestione dei rifiuti in ambito comunale per il periodo di tempo strettamente necessario all'avvio della gestione unificata d'ambito, si esprimono i seguenti indirizzi;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'ordinanza sindacale n. 82/2015;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che

1. il progetto di igiene urbana è composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Relazione Generale;
- Disciplinare di disinfezione;
- Quadro economico;
- Duvri;

2. nel contratto di appalto che avrà durata di un anno dovrà essere inserita, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, apposita clausola risolutiva espressa secondo la quale il medesimo contratto avrà termine prima della scadenza ivi pattuita nel caso di avvio del medesimo servizio da parte dei Comuni dell'ARO 2/BR;

3. di assegnare le risorse necessarie per espletare il servizio indicato nel quadro economico.



Relazione Generale.pdf



CSA - Copia.pdf



Disciplinare derattizzazione ecc..pdf



Duvri.pdf



Quadro economico.pdf

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Nicola Serinelli

Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe MONTANARO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi dal 03 MAR 2016 al 18 MAR 2016 ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D. Lgs. n° 267/2000.

Torchiarolo li 03 MAR 2016



Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico MARZO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), con nota N. 1939 del 03 MAR 2016.

trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, li 03 MAR 2016



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Domenico MARZO)

COPIA CONFORME

La presente è COPIA CONFORME all'originale.

Torchiarolo, li 03 MAR 2016



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Domenico MARZO)